

Sentito il Consiglio dei Ministri ;
 Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Mini-
 segretario di Stato ;
 Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1. Il Gran Maestro del Sovrano Militare Ordine di Malta gode in Italia degli onori dovuti ai Cardinali, e prende posto dopo di essi.

Art. 2. La rappresentanza del Gran Magistero del Sovrano Militare Ordine di Malta, regolarmente accreditata con espressa delega del Gran Maestro e composta di Cavalieri di Giustizia ed eccezionalmente, in mancanza di questi, di Cavalieri di Onore e di Devozione, segue immediatamente le rappresentanze del Corpo Diplomatico Estero.

Art. 3. Ai Bali di Giustizia del Sovrano Militare Ordine di Malta, della Lingua d'Italia, è concesso il trattamento di Eccellenza.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 novembre 1929 - A. VIII.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto :
 Il Guardasigilli
 ROCCO.

NB. — *Con R. D. 10 ottobre 1929, n. 1758, era stato determinato anche l'ordine delle precedenzae per i membri della R. Accademia d'Italia (Gazzetta Uff., del 15 ottobre 1929, n. 240).*

Regio Decreto 14 febbraio 1930, n. 101 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 marzo 1930, n. 55.

Visti gli articoli 79 e 80 dello Statuto fondamentale del Regno ;

Visti gli articoli 1 e 2 dell'ordinamento dello stato nobiliare italiano approvato col Nostro decreto 21 gennaio 1929, n. 61....